

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3777

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, SCALIA, PISICCHIO, de COSMO, LEONE,  
GARZIA, PATRIA, CAROLI, CIANNAMEA, VECCHIARELLI,  
ZARRO, ALLOCCA**

*Presentata il 25 novembre 1982*

Integrazione dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante modifiche alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981, ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.

Dalla decisione si deduce, intanto, la piena legittimità del riconoscimento dei benefici nella loro precisa misura e consistenza, anche perché hanno rappresentato il mezzo (sfollamento del personale) per soddisfare una esigenza della pubblica amministrazione e rimane legittima la disposizione che pone a carico di ogni rispettivo Ente datore di lavoro l'onere finanziario di un atto dal quale, in linea di massima, gli stessi enti datori di lavoro traggono direttamente un vantaggio anche di natura economica.

Il rilievo di incostituzionalità, quindi, si riferisce soltanto « alla mancanza di una formale indicazione dei mezzi con i quali compensare l'onere dei benefici incentivanti l'esodo ». Mezzi che in gran parte sono già impliciti nell'autofinanziamento derivante dalle evidenti economie che per vari motivi comporta automaticamente per un'azienda l'esodo volontario di personale che, tra l'altro, — considerando l'età media degli ex combattenti — è generalmente anziano. Peraltro, si tenga conto che gli enti interessati hanno già fatto fronte agli oneri in questione per ben undici anni, mediante provvedimenti regolarmente approvati dagli organi, locali e centrali, di controllo e quindi, in gran parte già ripianati.

Si tratta perciò di individuare la copertura di un onere residuo per enti che non rientrano nell'area della finanza pubblica allargata e pertanto estranei agli

adempimenti derivanti dall'articolo 81 della Costituzione (vedi sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 3823 del 25 marzo 1982).

Dopo la « discriminazione » operata dalla legge n. 336 del 1970 tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, sarebbe veramente paradossale se si dovesse giungere alla discriminazione addirittura tra gli stessi lavoratori pubblici.

Il Parlamento deve quindi intervenire per indicare agli enti ed alle aziende interessate il modo attraverso il quale far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 824 del 1971.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge che, senza rovesciare sul bilancio statale un onere i cui vantaggi sono tratti invece dagli enti locali, dalle aziende municipalizzate e re-

lativi consorzi, consente a questi ultimi di poter contrarre mutui ad integrazione dei bilanci con la Cassa depositi e prestiti; mutui da ripianare nei bilanci degli anni successivi degli enti datori di lavoro.

Si chiede la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 68 del regolamento, tenuto conto del fatto che gli enti preposti alla erogazione delle prestazioni previdenziali agli ex combattenti non solo hanno bloccato la liquidazione dei nuovi trattamenti pensionistici, ma hanno persino sospeso le pensioni già liquidate prima della pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione in forza della decisione della Corte dei conti del 28 gennaio 1982 in base alla quale è stata disposta la sospensione della registrazione di tutti i decreti delle pensioni conferite in applicazione della legge n. 336 del 1970 e successive modifiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono premessi i seguenti commi:

« I comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi fanno fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della presente legge mediante contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per importi non superiori ai benefici erogati agli ex combattenti, provvedendo al relativo ripianamento nei successivi bilanci.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare i mutui di cui al comma precedente indipendentemente dagli altri eventuali rapporti creditizi con gli enti interessati ».